

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 64

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, LOBIANCO, ARMANI, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, CRISTOFORI, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, PREARO, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEO, LATTANZIO, TANTALO

Presentata l'11 giugno 1968

Provvidenze in favore della orto-floricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde 2°) reca provvidenze contributive in favore di produttori agricoli, singoli o associati, « allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree idonee a tali colture ». Vengono così disattese le esigenze che si manifestano nel quadro di altri importanti settori della produzione agricola quando non riflettano le coltivazioni arboree.

Si tenga, ad esempio, presente la importanza che nel volume degli scambi e dell'economia generale del Paese assumono le produzioni orticole, e il rilievo che al settore verrà sempre più marcatamente impresso nel prossimo futuro dal completamento e dall'estendimento dei programmi irrigui che implicheranno ordinamenti produttivi che sicuramente non potranno prescindere da una maggiore dilatazione delle colture orticole.

Ora è da rilevare che a queste colture il Piano verde 2° non ha inteso destinare alcuna particolare provvidenza; e questa ci sembra

una grave lacuna, che il legislatore è tenuto a colmare.

È da notare inoltre come nel Piano verde 2°, pur decisamente orientato ad incoraggiare e sostenere il sorgere di un'agricoltura competitiva — con l'assistenza tecnica, la difesa fitosanitaria e quella economica, il maggior impiego di capitali di esercizio, l'estendimento delle irrigazioni — non vi sia alcun cenno a uno dei settori che sta assumendo dimensioni sempre più vaste. Intendiamo riferirci alla floricoltura che, un tempo pressoché confinata nella fascia costiera della Liguria, si va ormai dilatando in vaste zone (Piemonte, Toscana, Lazio, ecc.) rappresentando in esse una delle voci di maggior rilievo tra le produzioni agricole, anche per i redditi che consente di realizzare e l'ampiezza dei mercati investiti.

Alla necessità di destinare particolari cure al miglioramento e alla diffusione, nelle zone ecologicamente adatte, delle colture orticole e floricole fanno peraltro ampio riferimento le « direttive regionali » di applicazione della menzionata legge 27 ottobre 1966, n. 910, dettate secondo le prescrizioni dei « criteri ge-

nerali » di cui all'articolo 38 della legge stessa. Il produttore agricolo, tuttavia, per attenersi alle prescrizioni sancite dalle direttive, non ha incentivazioni specifiche alle quali ricorrere. Ed è da questa impossibilità che trae origine la presente proposta di legge.

Come potrà rilevarsi, i proponenti hanno inteso limitare il ricorso alle provvidenze dell'articolo 15 (il cui titolo andrebbe più propriamente mutato in « colture pregiate ») alle sole zone specificatamente indicate nelle « di-

rettive regionali », con una integrazione di spesa di soli 5 miliardi all'anno per i tre esercizi 1968, 1969 e 1970 (che forse si appaleseranno insufficienti date le esigenze dei settori indicati). L'esperienza dirà entro quali limiti occorrerà dilatare in futuro la previsione di spesa.

Nel quadro delle vitali esigenze dell'agricoltura italiana trova posto il presente provvedimento, che si affida con fiducia all'esame e all'approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze di cui all'articolo 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, devono intendersi estese anche alle colture orticole e floricole nelle zone in cui l'incremento e il miglioramento di dette colture è indicato nelle direttive regionali di applicazione della menzionata legge 27 ottobre 1966, n. 910, disposte ai sensi dell'articolo 38 della legge stessa.

ART. 2.

Per la concessione delle provvidenze di cui al precedente articolo la previsione di spesa indicata alla lettera o) dell'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è integrata di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970.

ART. 3.

Per gli oneri derivanti dal precedente articolo nell'esercizio finanziario 1968 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare la relativa variazione di bilancio. Per gli esercizi 1969 e 1970 la spesa verrà iscritta nell'apposito capitolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.